



Entro questo mese tutti i professionisti con partita iva devono avere una casella di posta certificata per legge

Cos'è e come funziona La **Posta Elettronica Certificata** (indicata come PEC) è un sistema di comunicazione dal funzionamento simile alla posta elettronica standard a cui si aggiungono delle caratteristiche di **sicurezza** e di certificazione della trasmissione tali da conferire valore legale ai messaggi.

Il valore legale è assicurato dai gestori di posta PEC del mittente e del destinatario che certificano:

- data e ora dell'invio del messaggio dal parte del mittente;
- data e ora dell'avvenuta consegna del messaggio al destinatario;
- integrità del messaggio (e eventuali allegati) nella trasmissione da mittente a destinatario.

I gestori di posta assicurano anche notifica al mittente e al destinatario di eventuali problemi occorsi durante la trasmissione.

NB: La comunicazione ha valore legale solo se inviata da PEC e ricevuta da PEC. Pertanto non verranno presi in considerazione eventuali messaggi inviati da caselle di posta elettronica standard.

Perché usare la PEC

La PEC è nata con l'obiettivo di trasferire su digitale la funzione di **'Raccomandata con Ricevuta di Ritorno'**, assicurando però una velocità di consegna nettamente superiore rispetto alla posta tradizionale. A chi può essere utile A tutti i cittadini, le imprese, gli enti istituzionali che necessitano di inviare e ricevere comunicazioni, documentazione o allegati in modo certificato e sicuro, con attestazione di invio e di consegna.

Come si ottiene una PEC

Per ottenere una **PEC** è necessario rivolgersi ad un cosiddetto **Gestore**, ovvero aziende, anche pubbliche, che hanno dimostrato di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e che risultano presenti nell'elenco pubblico tenuto dal CNIPA.) esempio ARUBA

Vantaggi

- **Semplicità:** il servizio PEC si usa come la normale posta elettronica, sia da client che da web.
- **Sicurezza:** il servizio utilizza i protocolli sicuri POP3s, IMAPs, SMTPs ed HTTPs. Tutte le comunicazioni sono protette perché crittografate e firmate digitalmente che garantiscono che i messaggi inviati o ricevuti non possano essere contraffatti.

- **Valore legale:** a differenza della tradizionale posta elettronica, alla PEC è riconosciuto pieno valore legale e le ricevute possono essere usate come prove dell'invio, della ricezione ed anche del contenuto del messaggio inviato. Le principali informazioni riguardanti la trasmissione e la consegna sono conservate per 30 mesi dal gestore e sono anch'esse opponibili a terzi.
- **No Virus e Spam:** le verifiche effettuate in automatico dai gestori PEC garantiscono l'assenza di virus e pubblicità indesiderata.
- **Risparmio:** l'attivazione e l'utilizzo della PEC garantisce un risparmio non solo in termini economici ma anche di tempo se confrontato con gli strumenti tradizionali come fax e raccomandate.

In pratica il decreto stabilisce (art. 16) :

- che le imprese devono comunicare il proprio indirizzo PEC all'atto della loro costituzione
- che, entro 3 anni dall'entrata in vigore del decreto, le imprese già costituite devono comunicare il proprio indirizzo PEC al registro delle imprese
- che i professionisti iscritti in albi ed elenchi costituiti con leggi di stato devono comunicare ai propri ordini il proprio indirizzo PEC entro 1 anno dall'entrata in vigore del decreto
- che le pubbliche amministrazioni devono istituire una casella di posta certificata per ogni registro di protocollo e ne devono dare comunicazione al CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione)
- che le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni possono avvenire via PEC senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo
- che la consultazione per via telematica degli indirizzi di posta certificata nel registro delle imprese e negli albi deve avvenire liberamente e senza costi (così come già avviene per gli indirizzi email e PEC delle PA sul sito del CNIPA)

Riferimenti legislativi

- DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa": art. 14 (abrogato con l'entrata in vigore del CAD - 1 gennaio 2006)
- Direttiva per l'utilizzo della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni, emanata il 27 novembre 2003 dal Ministro dell'Innovazione e le Tecnologie di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica. (G.U. 12 gennaio 2004, n. 8.)
- Codice dell'amministrazione digitale: artt. 6, 45 e seguenti (Capo IV)
- DPR 11 febbraio 2005, n. 68 **Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3** (G.U. 28 aprile 2005, n. 97)
- Decreto 2 novembre 2005 recante le "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata" (G.U. 15 novembre 2005, n. 266)
- Circolare Cnipa CR/49 recante le modalità di accreditamento all'elenco pubblico dei gestori di PEC (G.U. 5 dicembre 2005, n. 283).